

## Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

(OASA)

## Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero ordina:

T

L'ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>1</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 22a Durata dell'obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata

(Art. 22 cpv. 3 LStrI)

- <sup>1</sup> L'obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese sostenute nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi.
- <sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica al lavoro distaccato nei rami con contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale o contratti normali di lavoro prevedenti salari minimi ai sensi dell'articolo 360*a* del Codice delle obbligazioni<sup>2</sup>.

Art. 22h

Ex art. 22a

Art. 87 cpv. 1bis lett. f e g e cpv. 5

<sup>1</sup>bis I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati al fine della loro registrazione nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione:

f. dichiara di avere cambiato cognome;

- 1 RS 142.201
- 2 RS **220**

2019-.....

- g. non dimostra che tutte le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen<sup>3</sup> sono soddisfatte.
- <sup>5</sup> I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevati sistematicamente ai fini della loro registrazione in AFIS per le categorie di persone seguenti:
  - i richiedenti un visto C o D titolari di documenti di viaggio per i quali sussiste un dubbio fondato riguardo all'identità effettiva della persona in questione;
  - i richiedenti un visto D che fanno valere il ricongiungimento familiare in Svizzera;
  - c. i richiedenti un visto D per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 15 agosto 2018<sup>4</sup> concernente l'entrata e il rilascio del visto.

П

L'ordinanza del 21 maggio 2003<sup>5</sup> sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 1a Durata dell'obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata

(Art. 2 cpv. 5 LDist)

- <sup>1</sup> L'obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese legate al lavoro distaccato decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi
- <sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica al lavoro distaccato nei rami con contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale o contratti normali di lavoro prevedenti salari minimi ai sensi dell'articolo 360*a* del Codice delle obbligazioni<sup>6</sup>.

Art. 6 cpv. 6<sup>bis</sup>

<sup>6bis</sup> La notifica può essere effettuata mediante un modulo in linea messo a disposizione dalla Segreteria di Stato della migrazione. Quest'ultima trasmette i pertinenti dati alla competente autorità cantonale. Il trattamento dei dati è retto dall'articolo 6 dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006<sup>7</sup>.

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, p. 1.

<sup>4</sup> RS 142.204

<sup>5</sup> RS 823.201

<sup>6</sup> RS **220** 

III.

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli

Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr